

Legge regionale 10 marzo 1979 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 22/05/1985

Istituzione di un fondo destinato alla progettazione di piani e di opere di preminente interesse per la Regione Friuli - Venezia Giulia.

Art. 3

(1)

Per il finanziamento delle progettazioni vengono istituiti due fondi speciali, di cui uno per le progettazioni attinenti al settore della viabilità, dei trasporti e traffici, dei porti e delle attività emporiali.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 19, primo comma, L. R. 14/1983 con effetto, ex articolo 21 della medesima legge, dal 1° gennaio 1983.